

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ RETE DI DAPHNE “

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita con sede legale temporanea in Iseo (Bs), Vicolo della Manica , n° 9/A, presso la sede dell'Associazione Culturale LA MANICA, una Associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE “RETE DI DAPHNE” – ONLUS , di seguito detta “Associazione”

a) L'Associazione. nella propria denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizza la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero l'acronimo “ONLUS”.

b) La variazione della sede nell'ambito del Comune di Iseo (BS) non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

c) Le riunioni dei vari organismi dirigenti si svolgeranno presso la sede legale, tuttavia, resta ferma la possibilità di utilizzare altre sedi di associazioni aderenti per riunioni, manifestazioni, eventi ed altro.

d) Come associazione di volontariato, l'Associazione “ RETE DI DAPHNE” si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite delle/dei propri aderenti, prestazioni prevalenti quantitativamente rispetto ad eventuali apporti professionali di cui l'Associazione possa avvalersi. E' comunque previsto un rimborso agli/alle aderenti per spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle varie attività istituzionali.

e) L'Associazione è liberamente costituita per esclusivi fini di solidarietà sociale.

f) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e vengono

applicati appieno i principi delle pari opportunità tra uomini e donne.

g) L'Associazione è apartitica e per sua natura non ammette ingerenze di partiti politici, è inoltre indipendente da ogni confessione religiosa.

h) L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea dei Soci, ad altre Associazioni, Coordinamenti di Associazioni ed Enti Pubblici e Privati, quando ciò risulti utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 2 - Finalità

1) I principali riferimenti normativi sui quali si ispira l' Associazione “RETE DI DAPHNE” sono i seguenti:

- Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne ;
- Legge 269 del 1998
- Legge n. 328 del 2000;
- Legge n° 151 del 2001;
- Legge n° 38 del 2009;
- Legge della Regione Lombardia n° 11 del 3 Luglio 2012: “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza” della quale ne condivide e fa proprie le finalità:

“L'Associazione “RETE DI DAPHNE” nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'Unione europea, dalla Costituzione e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale:

- a) pone alla base delle proprie azioni il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese le minacce di mettere in atto

azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa; e delle persone che ne sono coinvolte;

d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere.”

Art. 3 - Attività

Destinatari delle attività saranno donne e minori esposti a minaccia di ogni forma di violenza: fisica, psichica, sessuale, economica o che l'abbiano subita, indipendentemente dalla loro origine, lingua, cultura, religione o situazione economica.

L'Associazione, in base alle finalità enunciate, fornirà sostegno alle donne e ai minori vittime di maltrattamento familiare ed extrafamiliare e di ogni forma di violenza, e alle donne che si trovano in una situazione di grave disagio psico-socio-economico.

Sarà garantita la riservatezza e l'anonimato alle donne vittime di violenza o maltrattamento.

L'Associazione, nel rispetto di questi principi, si propone di:

- a) Istituire un Centro Antiviolenza dove accogliere le donne e i minori vittime di violenza e di maltrattamento familiare ed extrafamiliare o che vivono in una situazione di disagio e fornire loro sostegno e aiuto. Nello specifico la prima accoglienza sarà telefonica e/o diretta. Tale servizio, a cui risponderà personale esclusivamente femminile appositamente formato, garantirà l'anonimato e il rispetto della normativa vigente sulla privacy. Esso prevede l'erogazione delle prime informazioni e l'individuazione del sostegno necessario per attivare i supporti sociali, psicologici, legali.
- b) Successivamente, sempre nel rispetto dell'autonomia e

dell'autodeterminazione delle donne e delle leggi che tutelano i minori, le operatrici che si occuperanno dei singoli casi individueranno i percorsi di uscita più consoni attraverso il sostegno psicologico, la consulenza legale, la consulenza per la ricerca di una attività lavorativa, l'ospitalità in una struttura protetta o in una casa d'accoglienza secondo le necessità emerse, cioè tutti gli interventi finalizzati ad interrompere le situazioni di maltrattamento, violenza o disagio.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di svelare il fenomeno della violenza e del maltrattamento familiare ed extrafamiliare in qualunque modo siano attuati e di contribuire alla realizzazione ed alla promozione di interventi e di politiche sociali volte al contrasto e alla prevenzione di tali fenomeni attraverso:

- c) La realizzazione di studi e ricerche volti ad approfondire il fenomeno della violenza e del maltrattamento alle donne e ai minori in ogni sua manifestazione al fine di attuare progetti ed iniziative volte a contrastare tali fenomeni.
- d) L'attuazione di iniziative culturali quali convegni, seminari, dibattiti ed altre forme di divulgazione volte ad informare sul fenomeno del maltrattamento e della violenza familiare ed extrafamiliare alle donne e ai minori.
- e) Sensibilizzare l'opinione pubblica ad una riflessione sul fenomeno del maltrattamento e della violenza familiare ed extrafamiliare al fine di svolgere un'attività di prevenzione su tali fenomeni e promuovere cambiamenti culturali.
- f) Fare attività di formazione sul problema della violenza e del maltrattamento familiare ed extrafamiliare alle donne e ai minori favorendo la conoscenza delle leggi e delle politiche che riguardano le donne.
- g) Costituire un Gruppo di riflessione e di studio permanente sulla differenza di genere, sulla violenza ed il maltrattamento familiare ed extrafamiliare alle donne e ai minori, con uomini che condividano e aderiscano alle finalità dell'Associazione e al presente Statuto.
- h) Costituirsi parte civile, o comunque attuare ogni opportuno

intervento, su richiesta della donna, nel processo per violenza sessuale, molestie sessuali, maltrattamenti in famiglia ed in genere in ogni procedimento civile, penale od amministrativo che veda la donna come oggetto di violenza.

i) Contrastare la prostituzione e la tratta delle persone provvedendo all'informazione ed alla formazione sul fenomeno e costruendo reti di aiuto e solidarietà adeguate.

l) Sostenere attraverso raccolte fondi le strutture di accoglienza per donne vittime di violenza gestite dagli Enti aderenti all'Associazione.

m) L'Associazione può instaurare rapporti di collaborazione, contratti e convenzioni con lo Stato, con gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e Privati, così come è previsto e regolato dall'art. 7 della legge 11/08/1991 n° 226, legge quadro sul volontariato, nonché con Enti similari; può altresì instaurare rapporti con la Comunità Europea e divenire partner di progetti europei di contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e i minori e della prostituzione e tratta degli esseri umani.

n) L'Associazione sarà impegnata in attività di formazione e/o di gestione diretta dei progetti con personale volontario qualificato aderente all'Associazione e/o agli Enti aderenti e con personale esterno retribuito.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal DL.gs.460/97 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 – Il patrimonio sociale

- a) Eventuali beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
- b) Eventuali fondi riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.
- c) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

E' auspicabile che i referenti dei vari soggetti che compongono

l'Associazione si attivino per incrementare il numero dei patrocini e dei contributi.

Art. 5 – Le entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. Dalle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
2. Dal reddito del patrimonio;
3. Dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni, da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
4. Dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali indicate nell'art. 3, lettera m). Tali entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organismi sociali.
5. Dalle entrate derivanti da opere promozionali di sensibilizzazione e da attività didattiche e/o produttive marginali.
6. Da fondi comunitari ottenibili mediante presentazione, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e/o privati, di progetti intesi ad attuare i programmi e gli scopi dell'Associazione ed aventi valenza sovranazionale ed europea.

Tali entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organismi sociali.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

E' previsto il divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta i proventi ricavati da attività svolte dall'Associazione; l'eventuale avanzo di gestione deve essere utilizzato in favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto

E' previsto l'obbligo di redazione di rendimenti economici- finanziari (art. 3 .l.n. N° 383/2000)

Art. 6 - I Soci

Possono aderire all'Associazione altre Associazioni ed Enti del terzo settore che operano senza scopo di lucro, gruppi informali e singoli

cittadini. che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- b) accettare lo Statuto e il Regolamento interno;
- c) prestare la propria opera per sostenere l'attività.

1. Si precisa la conservazione dell'autonomia degli Enti aderenti per le iniziative che non intendono realizzare con la presente Associazione.
2. Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione: l'ammissione o la non ammissione verranno decise dal Consiglio Direttivo.
I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 Dicembre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale stabilita dall' Associazione..
3. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.
4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

I soci/le socie si distinguono in :

- Soci/socie fondatori/fondatrici: sono gli Enti e i singoli cittadini/e che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.
- Soci/socie ordinari/ordinarie: sono gli Enti e i singoli cittadini/e che, condividendone le finalità e le norme statutarie, chiedono successivamente di far parte dell'Associazione.

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato/a maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria.
2. Tra i Soci/le Socie vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.
3. Il Socio/la Socia è tenuto a:
 - corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
 - all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.
4. I Soci/le Socie cessano di appartenere all'Associazione:
 - Per dimissioni quando ne diano comunicazione scritta al/alla Presidente. Le dimissioni avranno decorrenza immediata.
 - Per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, di morosità o di incompatibilità con gli scopi perseguiti dall'Associazione.
 - Salvo le ipotesi di esclusione per giusta causa, sull'esclusione delibera l'Assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, sentito il Socio/la Socia interessato/a.
5. Il Socio/la Socia che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 8– Organi Sociali

Sono organi sociali:

- 1. L'Assemblea dei Soci;**
- 2. Il Consiglio Direttivo;**

- 3. Il/La Presidente;**
- 4. Il/La Vicepresidente;**
- 5. Il/La Segretario/a;**
- 6. Il/La Tesoriere/a**

1. L'Assemblea dei Soci è composta da un socio per ogni Ente aderente all' Associazione. Non è indispensabile che il socio/la socia che rappresenterà il singolo Ente sia il Presidente dello stesso. Ogni Ente, in base al proprio Statuto designerà il proprio rappresentante. Sono soci anche i/le singoli/e cittadini/e iscritti individualmente all'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, compreso tra 6 e 9. I membri vengono eletti dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice.
3. Il /La Presidente, legale rappresentante, eletto/a dall'assemblea a maggioranza qualificata (2/3 oppure 3/5)
4. Il/La Vicepresidente, eletto/a dall'Assemblea a maggioranza qualificata.
5. Il Segretario/la segretaria, eletto/a dall'Assemblea a maggioranza qualificata.
6. Il tesoriere/la tesoriera, eletto/a dall'Assemblea a maggioranza qualificata.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salva la corresponsione del rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'incarico ricoperto.

Art. 9 - L'Assemblea

L'assemblea è organo sovrano ed è composta dai soci/socie aventi uguale rappresentatività e peso.

L'assemblea è presieduta dal/dalla Presidente che la convoca almeno 2 volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo (entro il 31 Dicembre) e del bilancio consuntivo (entro il 30 Aprile). L'Assemblea, comunque, può essere convocata ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea può avvenire su richiesta motivata di

almeno 1/5 dei soci. In tal caso il/la Presidente deve convocarla entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che potrà tenersi trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

La convocazione è indetta mediante avviso scritto, anche via fax o per e-mail, con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato a ciascun socio/a almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, delibera con voto segreto per le questioni relative a persone o quando richiesto dalla maggioranza dei presenti.

In caso di voto palese a parità di voti prevale il voto del/della Presidente.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

1. approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
2. approvare il programma di attività;
3. determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
4. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
5. eleggere il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Segretario/a; il/la Tesoriere/a.
6. discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria delibera, con le modalità e la maggioranza di cui agli art. 14 e 15 del presente Statuto:

1. sulle modifiche dello Statuto;
2. sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, compreso tra 6 e 9, determinato con le modalità stabilite dall'art. 8 del suddetto Statuto.

Ogni mandato ha la durata di anni 3 e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal/dalla Presidente che lo presiede. Si riunisce

orientativamente almeno ogni mese ed ogni qual volta il/la Presidente o almeno 1/3 dei consiglieri lo richiedano.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
2. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea;
3. predispose il programma di attività da sottoporre all'Assemblea;
4. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal/dalla Presidente;
5. redige i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 11 – Il/La Presidente e il/la Vicepresidente (legale rappresentante)

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio.

Il/la Presidente è eletto/a dall'assemblea a maggioranza qualificata e a scrutinio palese. Presiede il Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri dello stesso, adottando i provvedimenti conseguenti e sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. Vigila e cura il funzionamento dell'Associazione, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui/lei affidate dal presente Statuto o che gli/le siano delegate dai competenti organi sociali. Egli può delegare in via permanente o transitoria parte dei propri compiti ai membri componenti il Consiglio Direttivo.

In caso d'impedimento, il/la Presidente è sostituito/a dal/dalla Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del/della Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del/della Presidente.

Presidente e Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea ordinaria a maggioranza qualificata, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 12 – Il/la Segretario/a

Il/la Segretario/a è eletto/a dall'Assemblea ordinaria a maggioranza

qualificata, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Segretario/a svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Nelle varie adunanze ha diritto di voto e di parola.

Art. 13 – Il/La tesoriere/a.

Il/La tesoriere/a è eletto/a dall'Assemblea a maggioranza qualificata, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il/la tesoriere/a cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

Nelle varie adunanze ha diritto di voto e di parola.

Art. 14 – Modifiche allo Statuto

Modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci. Le modifiche vengono approvate dall'Assemblea Straordinaria validamente costituita con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Art. 15 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge:

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 15 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di associazione ed alla legge 11 agosto 1991 n° 266 – Legge quadro sul volontariato.

(Al presente Statuto, composto da 13 fogli, come parte integrante, viene allegato l'Atto Costitutivo dell'Associazione)

Firmato in originale:

- 1) Per l'Associazione di volontariato “ASSOCIAZIONE MULTIETNICA TERRE UNITE – ONLUS, la rappresentante legale Zinelli Adelaide.....
- 2) Per l'Associazione culturale “OLTRE L'IMMAGINE”, la rappresentante legale Zulian Mara.....
- 3) Per l'Associazione culturale “LA MANICA”, la rappresentante legale Gatti Flavia.....
- 4) Per l'Associazione di promozione sociale “CITTADINE E CITTADINI DEL MONDO”, la rappresentante legale Massussi Veronica.....

Le Signore ed i Signori:

- 5) Del Bono Maria Carla.....
- 6) Baù Maria.....
- 7) Cittadini Elena.....
- 8) Zinelli Anna.....
- 9) Faita Piera Anna.....
- 10) Fornari Daniela.....
- 11) Bulgarini Francesco.....